

ATTO N. DD 4265

DEL 22/10/2020

Rep. di struttura DD-SA1 N. 12

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E PARTECIPAZIONI**

OGGETTO: SITAF S.P.A. ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO. ONERI RELATIVI ALLA PROCEDURA. SERVIZI NOTARILI. AFFIDAMENTO AL NOTAIO DOTT. GIUSEPPE GIANELLI. CIG N. ZD62ED12DA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 427,00)

Premesso che:

- la “Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni” siglabile S.I.T.A.F. S.p.A., ha per oggetto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale, la costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in concessione. In particolare, la Società ha ottenuto la concessione della costruzione e dell'esercizio del Traforo del Fréjus e dell'autostrada A32 (della Val Susa) da Torino (Rivoli) a Bardonecchia, come da Convenzione di concessione Unica del 22 dicembre 20 09 (“Convenzione di Concessione”);
- partecipavano alla società SITAF SPA la Provincia di Torino (n. 1.095.394 azioni pari al 8,694% del capitale sociale), ANAS S.p.A. (n. 4.000.000 azioni ordinarie corrispondenti al 31,746% del capitale sociale) e FCT Holding S.p.A. (n. 1.342.243 azioni ordinarie pari al 10,653% del capitale sociale);
- con contratto di compravendita stipulato il 17.12.2014 (rep. 98775/98776, racc. 25035) ANAS acquistava da FCT n. 1.342.243 azioni e da Città metropolitana n. 1.095.394 azioni di SITAF;
- i soci privati di minoranza di SITAF impugnavano le delibere di dismissione delle partecipazioni sopra indicate assunte dalla Provincia e dal Comune di Torino prima dinanzi al TAR Piemonte e poi al Consiglio di Stato;
- quindi i soci privati proponevano innanzi al Consiglio di Stato giudizio per l'ottemperanza in esito al quale il Consiglio di Stato, con le pronunce nn. 7392 e 7393 del 28.10.2019, dichiarava la nullità della delibera impugnata; l'inefficacia della cessione azionaria tra la Città metropolitana di Torino ed ANAS s.p.a.; ordinava alla Città metropolitana, previa l'adozione delle formalità necessarie, di indire una procedura ad evidenza pubblica per la dismissione delle relative partecipazioni, assegnando il termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o se anteriore notifica della sentenza) per ottemperare;

Dato atto che dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7392/2019 è derivato l'obbligo di retrocessione in capo alla Città metropolitana della partecipazione ceduta ad ANAS nel mese di dicembre 2014 (girata delle azioni

e iscrizione a libro soci) e il conseguente diritto di ANAS a ricevere le somme al tempo corrisposte pari al corrispettivo di euro 33.738.135,20;

Visto il decreto del Vicesindaco metropolitano n. 38 del 11.03.2020 con cui si è stabilito di procedere con la dismissione di n. 1.095.394 azioni della società SITAF spa, di aderire alla procedura di gara già indetta da FCT HOLDING spa, delegando la stessa all'esperienza della gara anche in nome e per conto della Città Metropolitana di Torino, di approvare l'“Accordo di cooperazione per la realizzazione di attività di interesse comune finalizzate allo svolgimento congiunto della procedura di evidenza pubblica relativa alla dismissione delle partecipazioni detenute nella società SITAF SPA” con FCT HOLDING spa, delegando alla firma il dirigente competente;

Dato atto che:

- con il citato Accordo siglato in data 12 marzo 2020 la Città Metropolitana ha conferito a FCT mandato con rappresentanza a compiere per suo conto la gestione della procedura di gara avente ad oggetto la vendita congiunta delle partecipazioni in SITAF S.p.A.;
- l'Accordo prevede che FCT svolga l'attività di mandatario a titolo gratuito e che tutte le spese della procedura di gara comprese quelle relative agli esperti esterni incaricati da FCT per attività di supporto siano ripartite in parti uguali tra Città metropolitana e FCT e rimborsate dalla prima alla seconda;
- FCT ha ampliato l'oggetto dell'Avviso di asta pubblica n. 1/2020 per la vendita congiunta delle partecipazioni di Città metropolitana e FCT ponendo come base d'asta per la quota di partecipazione complessiva la somma di euro 156.000.000,00 e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 23.07.2020;
- nell'ambito della procedura di gara FCT ha individuato il notaio dott. Giuseppe Gianelli con studio in Torino per la redazione del verbale di gara stipulato il 23 luglio 2020, per l'autentica al contratto di compravendita di azioni e girata dei certificati azionari da FCT Holding s.p.a. e da Città metropolitana alla società aggiudicataria della gara;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 834 del 06.03.2020 erano stati affidati al notaio dott.ssa Caterina Bima con studio in C.so Duca degli Abruzzi n. 16 - Torino i servizi notarili concernenti la retrocessione delle azioni SITAF da ANAS a Città metropolitana, quali la girata del certificato azionario, la stipulazione dell'atto finalizzato a rendere opponibile ai terzi la dichiarata inefficacia del contratto di compravendita del 2014 (e conseguenti formalità) per una spesa complessiva di euro 2.996,90;
- con numerose missive la Città metropolitana ha invitato ANAS a procedere alla retrocessione delle azioni presso lo studio notarile individuato;
- ANAS ha chiesto di procrastinare l'operazione di girata successivamente al 23.07.2020 e con nota del 07.09.2020 ha chiesto di procedere alla girata dei certificati azionari contestualmente all'omologo trasferimento della partecipazione in favore di FCT Holding S.p.A. per risolvere gli incombenti in unico contesto con conseguente economia di oneri e risorse (la richiesta è giustificata dalla necessità di contingentare le trasferte, alla luce del perdurare dello stato di emergenza sanitaria) rendendosi disponibile a fissare una data da concordare preventivamente anche con FCT Holding S.p.A.;
- il notaio incaricato nella persona della dott.ssa Bima non ha potuto realizzare il servizio di girata del certificato azionario;

Dato atto che:

- prima di siglare il contratto di compravendita tra Città Metropolitana e società aggiudicataria della gara è necessario procedere alla retrocessione delle azioni da ANAS a Città metropolitana mediante girata

autenticata del certificato azionario;

- il notaio Gianelli, già incaricato da FCT, si è reso disponibile a formalizzare la retrocessione delle azioni da Città metropolitana ad ANAS mediante girata autenticata del certificato azionario e ha trasmesso a questa Amministrazione il preventivo di spesa (ns. prot. n. 72552 del 15.10.2020) che riporta le seguenti voci di costo, per ogni certificato azionario: - Anticipazioni euro 0 - Onorario euro 350,00 oltre IVA, e così per complessivi euro 427,00;

Tenuto conto che il preventivo di spesa presentato dal notaio Gianelli è congruo e di importo pari a quello presentato dal notaio Bima si ritiene, per economicità del procedimento:

- di affidare al notaio Giuseppe Gianelli il servizio notarile consistente nella girata autenticata del certificato azionario da ANAS a Città metropolitana e di revocare la determinazione n. 834 del 06.03.2020 di affidamento dei servizi notarili al notaio dott.ssa Caterina Bima;

- di ridurre l'impegno di spesa di euro 2.996,90 da euro 2.996,90, ad euro zero alla Missione/Programma 01/05 - Titolo I "Spese correnti" del bilancio esercizio provvisorio anno 2020 - cap. 669 - Macroaggregato 1030000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello U.1.03.02.11.999 (mov. contabile n. 2020/2307) in quanto nulla è dovuto al notaio dott.ssa Bima non avendo realizzato il servizio;

Visto l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per il quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00;

Dato atto che:

- per il servizio in oggetto non sono attualmente in corso convenzioni Consip a cui fare riferimento;

- l'art. 1, co. 450 della L. 296/2006 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

- l'art. 1, co. 130 della L. 145/2018 prevede l'innalzamento da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 della soglia oltre la quale vige l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il MePA ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

Ritenuto il preventivo del notaio Gianelli congruo in relazione alla natura e ai contenuti del servizio richiesto ed alla professionalità posseduta;

Rilevato che l'affidamento del servizio di cui trattasi, comportando una spesa inferiore a euro 5.000,00, non soggiace agli obblighi di cui all'art. 1, co. 450 della L. 296/2006 e s.m.i. e rientra nei limiti dell'importo consentito dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la scelta diretta dell'aggiudicatario;

Ritenuto che nel caso di specie ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto al Notaio dott. Giuseppe Gianelli con studio in Via Luigi Leonardo Colli, 20 - 10129 Torino, iscritto all'Albo unico del notariato distretto di Torino e Pinerolo, il quale si è reso disponibile a prestare il relativo servizio;

Dato atto che:

- il notaio ha dichiarato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente con la Città metropolitana di Torino e di non versare in situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 quali cause di esclusione dalle gare di appalto di pubblici servizi;

- la regolarità contributiva del notaio è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 30/01/2015, come risulta dalla documentazione depositata in apposita banca dati dalla Centrale Unica Appalti e Contratti;
- il possesso dei requisiti di legge per l'affidamento in oggetto e risultante dall'autocertificazione prodotta è oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000;
- nell'ipotesi di mancanza anche di uno dei requisiti richiesti l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. ed al riguardo è stata acquisita in data 19.10.2020 (ns. prot. PEC n. 73618/2020) la dichiarazione del notaio di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art.1, co. 3 e 13 del DL 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Alberto Bignone, Dirigente della Direzione Servizi alle Imprese, SPL e Partecipazioni;

Dato atto che il contratto verrà stipulato a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3873 del 01.10.2020 con cui si è preso atto che in data 25.09.2020, (ns. prot. PEC n. 65791/2020) è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate risposta all'istanza di interpello n. 956-1435/2020 presentata da questa Amministrazione con nota ns. prot. PEC n. 43481/2020 del 25.6.2020 avente ad oggetto *"Interpello in merito all'esclusione dall'applicazione dell'imposta ex art.1, comma 491 e ss., della legge n.228/2012 all'operazione di girata delle azioni in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato n.7392/2019 che dichiarato l'inefficacia dell'originario contratto di compravendita."* e dalla quale risulta che l'imposta non è dovuta per l'operazione di cui la Città metropolitana di Torino appariva come soggetto passivo;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- l'articolo 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di revocare la determinazione n. 834 del 06.03.2020 di affidamento dei servizi notarili al notaio dott.ssa Caterina Bima con studio in C.so Duca degli Abruzzi n. 16 - Torino Partita IVA 07099230018 (cod. soggetto 135324);
- 2) di ridurre l'impegno di spesa di euro 2.996,90 da euro 2.996,90, ad euro zero alla Missione/Programma 01/05 - Titolo I "Spese correnti" del bilancio esercizio provvisorio anno 2020 - cap. 669 - Macroaggregato 1030000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Cod. transazione UE 8 - Codice Piano dei Conti integrato V livello U.1.03.02.11.999 (mov. contabile n. 2020/2307) in quanto nulla è dovuto al notaio dott.ssa Bima non avendo realizzato il servizio;
- 3) di affidare al notaio dott. Giuseppe Gianelli con studio in Via Luigi Leonardo Colli, 20 - 10129 Torino P.IVA 04640410017 i servizi notarili concernenti la retrocessione delle azioni SITAF da ANAS a Città metropolitana, mediante girata autenticata del certificato azionario, per una spesa di euro 350,00 oltre IVA e così per complessivi euro 427,00 come da preventivo agli atti della Direzione;
- 4) di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2020, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., (progetto n. 2020/636) la spesa di euro 427,00;
- 5) di impegnare la spesa di euro 427,00 (onorario per euro 350,00 oltre IVA per euro 77,00 e così per complessivi euro 427,00) a favore del Notaio dott. Giuseppe Gianelli con studio in Via Luigi Leonardo Colli, 20 - 10129 Torino - Partita IVA 04640410017 (cod. soggetto 135823) nel seguente modo:
 - Missione/Programma 01/05
 - Titolo I "Spese correnti"del bilancio esercizio provvisorio anno 2020
 - cap. 669
 - Macroaggregato 1030000
 - COFOG 01.3 Servizi generali
 - Cod. transazione UE 8
 - Codice Piano dei Conti integrato V livello U.1.03.02.11.999;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. e successivo art. 1 comma 130 della L. 145/2018 trattandosi di servizio di importo inferiore a 5.000,00 euro, per il quale è possibile ricorrere ad affidamento diretto al di fuori delle convenzioni CONSIP Spa e della procedura MePA;

7) di stipulare il contratto a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

8) di stabilire che il contratto sarà regolato dalle condizioni tutte riportate nel preventivo agli atti della Direzione nonché dalle seguenti ulteriori condizioni:

- il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale e nel caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ;
- il possesso dei requisiti di legge per l'affidamento in oggetto e risultante dall'autocertificazione prodotta è oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000;
- nell'ipotesi di mancanza anche di uno dei requisiti previsti per legge l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art.1, co. 3 e 13 del DL 95/2012 convertito in L. 135/2012;

9) di dare atto che al contratto si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010, per l'applicabilità della quale il notaio ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti; a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

ATTESTAZIONE

(comma 3-bis art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2004, n. 191).

Io sottoscritto Alberto Bignone, Dirigente della Direzione Servizi alle imprese, SPL e partecipazioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

DICHIARO

Che il presente provvedimento viene adottato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004.

Torino, 22/10/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E
PARTECIPAZIONI)

Firmato digitalmente da Alberto Bignone

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4265 DEL 22/10/2020

Modifica Impegno N°: 2020/2307/1
Importo riduzione/aumento (€): -2.996,90
Importo iniziale (€): 2.996,90
Cap.: 669 / 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
UEB: 0
CIG: Z3C2C0DEEF
Soggetto: Cod. 135324
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Impegno N°: 2020/6364
Importo (€): 427,00
Cap.: 669 / 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
UEB: 0
CIG: ZD62ED12DA
Soggetto: Cod. 135823
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi